

Comunicazione effettuata conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, prima frase, del trattato agli interessati diversi dagli Stati membri e relativa al programma olandese di aiuti alla costruzione navale per il periodo 1981—1984

Conformemente alle suddette disposizioni dell'articolo 93, la Commissione invita tutti gli interessati diversi dagli Stati membri a trasmetterle le proprie osservazioni sul suddetto regime di aiuti, nel termine di quattro settimane a decorrere dalla data della presente pubblicazione al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee,
Rue de la Loi, 200,
B-1049 Bruxelles.

La Commissione ritiene infatti che il programma di aiuti in oggetto non soddisfa ai criteri definiti dall'articolo 6 della direttiva del Consiglio del 28 aprile 1981 (direttiva 81/363/CEE). Essa non dispone attualmente di elementi che le consentano di concludere che gli aiuti previsti da tale regime possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

La Commissione, con decisione 28 maggio 1982, ha autorizzato il Regno Unito ad escludere dal trattamento comunitario le banane fresche, della sottovoce 08.01 B I della tariffa doganale comune, originarie di taluni paesi della zona del dollaro e immesse in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica con decorrenza 1° giugno 1982 sino al 30 settembre 1982
